

GNECCHI, DAMIANO, BOBBA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, BELLANOVA, MIGLIOLI, SCHIRRU, MATTESINI e GATTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

l'ultima manovra di finanza pubblica, il decreto-legge n. 201 del 2011, approvata nel dicembre 2011, è intervenuta sul nostro sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previgenti, allungando oltremodo il periodo di attesa;

le deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 consentono a lavoratori che si trovano situazioni particolari di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione, fermo restando l'applicazione delle finestre, introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, per l'accesso al trattamento pensionistico;

il successivo comma 15 dell'articolo 24 precisa: resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui precedente comma (14), che maturano i requisiti dal 1o gennaio 2012, trovano comunque applicazione le

disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo (adeguamento requisiti per l'aspettativa di vita);

l'aumento di ulteriori 3 mesi (aspettativa di vita) per l'accesso al requisito pensionistico per i derogati di cui al comma 14 dell'articolo 24, incide pesantemente sulla fattispecie individuata nella lettera a) del comma 14 («ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991 n. 223») e comporterà in molti casi l'esclusione dalle deroghe in quanto, i tre mesi aggiuntivi sposteranno la maturazione del requisito pensionistico oltre il periodo di fruizione di mobilità; già esiste la problematica, segnalata con altro atto di sindacato ispettivo, che riguarda lavoratori di cui alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 24, che maturano il requisito pensionistico, qualche mese o addirittura qualche settimana dopo, il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità e che vengono considerati esclusi dalle deroghe -:

se non ritenga il Ministro interrogato intervenire per sanare una palese contraddizione fra la deroga prevista dalla lettera a) comma 14 dell'articolo 24 e quanto prescritto dall'ultimo periodo del comma 15 dello stesso articolo, sull'aspettativa di vita, che penalizza pesantemente i lavoratori interessati alla succitata deroga.

(5-06581)